



COMUNE DI BRESCIA
Prot. n. 41815/03/N

Brescia, lì 29.10.2003

OGGETTO: ORDINANZA di adozione dei provvedimenti temporanei per l'attuazione del "**Piano di Azione**" per il contenimento di inquinamento atmosferico da traffico.

IL SINDACO

Vista la d.G.R. n. 13856 del 29 luglio 2003, con la quale vengono stabiliti blocchi del traffico nelle giornate feriali (*) nel periodo dall' 1.11.2003 a 20.12.2003 e dal 07.01.2004 al 29.02.2004 (**blocco programmato**), nonché nelle giornate festive del 30 novembre 2003 – 18 gennaio 2004 e 08 febbraio 2004 (**blocco totale**), in esecuzione del Piano d'Azione per il contenimento e la prevenzione di episodi acuti di inquinamento atmosferico da traffico veicolare, relativi alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia;

Sentito il parere degli uffici tecnici comunali competenti;

Ravvisata la necessità di aderire alle disposizioni di cui sopra per evidenti ragioni di viabilità e sicurezza pubblica;

Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

BLOCCO PROGRAMMATO

1. DALLE ORE 08.00 ALLE 10.00 E DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00 DEI PERIODI DAL **01.11.2003 AL 20.12.2003** E DAL **07.01.2004 AL 29.02.2004**, E' INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BRESCIA;

SONO ESCLUSI DAL BLOCCO:

1A) GLI AUTOVEICOLI, I MOTOVEICOLI E I CICLOMOTORI AD EMISSIONE NULLA (MOTORE ELETTRICO);

1B) GLI AUTOVEICOLI, I MOTOVEICOLI E I CICLOMOTORI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA ALIMENTATI A CARBURANTI GASSOSI (METANO, GPL);

1C) GLI AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE COMANDATA ALIMENTATI A BENZINA, DOTATI DI CATALIZZATORE E OMOLOGATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/441/CEE E SUCCESSIVE DIRETTIVE, IMMATRICOLATI A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 1993 O IMMATRICOLATI IN PRECEDENZA PURCHÉ CONFORMI ALLA CITATA DIRETTIVA 91/441/CEE;

1D) GLI AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) DI TIPO

OMOLOGATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/441/CEE E SUCCESSIVE DIRETTIVE, IMMATRICOLATE A PARTIRE DALL'1 GENNAIO 1993;

1E) GLI AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) DI MASSA MASSIMA SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE DI TIPO OMOLOGATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/542/CEE E SUCCESSIVE DIRETTIVE E DI MASSA MASSIMA INFERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE DI TIPO OMOLOGATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 93/59/CEE E SUCCESSIVE DIRETTIVE;

1F) MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI, OMOLOGATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 97/24/CEE.

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA ALTRESÌ:

A) AGLI AUTOVEICOLI, AI MOTOVEICOLI E AI CICLOMOTORI DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FF.AA. DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROVINCIALE;

B) AGLI AUTOVEICOLI DI PRONTO SOCCORSO;

C) AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO E SCUOLA BUS;

D) AI TAXI E AI VEICOLI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE;

E) AGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP, MUNITI DEL RELATIVO CONTRASSEGNO, CON IL PORTATORE DI HANDICAP A BORDO;

F) ALLE AUTOVETTURE TARGATE CD E CC;

G) AGLI AUTOVEICOLI APPARTENENTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI PUBBLICO SERVIZIO O DI PUBBLICA UTILITÀ CHE RISULTANO INDIVIDUABILI O CON ADEGUATO CONTRASSEGNO O CON CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO COME GLI OPERATORI DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI EMERGENZA NON RINVIABILI AL GIORNO SUCCESSIVO (LUCE, GAS, ACQUA, SISTEMI INFORMATICI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI TERMICI, SOCCORSO STRADALE, DISTRIBUZIONE CARBURANTI E COMBUSTIBILI, RACCOLTA RIFIUTI, DISTRIBUZIONE FARMACI, ALIMENTARI DEPERIBILI E PASTI PER I SERVIZI DI MENSA);

H) AGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI EFFETTI POSTALI E VALORI;

I) AGLI AUTOVEICOLI DI MEDICI E VETERINARI IN VISITA URGENTE, MUNITI DEL CONTRASSEGNO DEI RISPETTIVI ORDINI, OPERATORI SANITARI ED ASSISTENZIALI IN SERVIZIO CON CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO;

J) AGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIE INDISPENSABILI ED INDIFFERIBILI PER LA CURA DI GRAVI MALATTIE (ES. DIALISI, CHEMIOTERAPIA) IN GRADO DI ESIBIRE RELATIVA CERTIFICAZIONE MEDICA;

K) AGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI DAI LAVORATORI CON TURNI LAVORATIVI TALI DA IMPEDIRE LA FRUIZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO, CERTIFICATI DAL DATORE DI LAVORO;

L) AGLI AUTOVEICOLI DEI SACERDOTI E DEI MINISTRI DEL CULTO DI QUALSIASI CONFESIONE PER LE FUNZIONI DEL PROPRIO MINISTERO;

M) AGLI AUTOVEICOLI CON A BORDO ALMENO TRE PERSONE (CAR POOLING). TALE MISURA, ADOTTATA IN VIA SPERIMENTALE FINO AL 30 NOVEMBRE C.A., SI INTENDERÀ CONFERMATA IN ASSENZA DI DIFFORME DISPOSIZIONE IN MERITO.

NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.

BLOCCO TOTALE

2. DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00 DEI GIORNI **30 NOVEMBRE 2003, 18 GENNAIO E 08 FEBBRAIO 2004**, E' INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BRESCIA.

SONO ESCLUSI DAL BLOCCO:

- 2A) GLI AUTOVEICOLI, I MOTOVEICOLI ED I CICLOMOTORI AD EMISSIONE NULLA (MOTORE ELETTRICO);
- 2B) GLI AUTOVEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA ALIMENTATI A CARBURANTI GASSOSI (METANO, GPL) DOTATI DI CATALIZZATORE E OMOLOGATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/441/CEE E SUCCESSIVE DIRETTIVE, IMMATRICOLATI A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 1993 O IMMATRICOLATI IN PRECEDENZA PURCHE' CONFORMI ALLA CITATA DIRETTIVA 91/441/CEE;

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA ALTRESÌ:

- A) AGLI AUTOVEICOLI, I MOTOVEICOLI E I CICLOMOTORI DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FF.AA. DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROVINCIALE;
- B) AGLI AUTOVEICOLI DI PRONTO SOCCORSO;
- C) AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO;
- D) AI TAXI E AI VEICOLI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE;
- E) AGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP, MUNITI DEL RELATIVO CONTRASSEGNO, CON IL PORTATORE DI HANDICAP A BORDO;
- F) ALLE AUTOVETTURE TARGATE CD E CC;
- G) AGLI AUTOVEICOLI APPARTENENTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI PUBBLICO SERVIZIO O DI PUBBLICA UTILITÀ CHE RISULTANO INDIVIDUABILI O CON ADEGUATO CONTRASSEGNO O CON CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO COME GLI OPERATORI DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI EMERGENZA NON RINVIABILI AL GIORNO SUCCESSIVO (LUCE, GAS, ACQUA, SISTEMI INFORMATICI, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI TERMICI, SOCCORSO STRADALE, DISTRIBUZIONE FARMACI E PASTI PER I SERVIZI DI MENSA);
- H) AGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI EFFETTI POSTALI E VALORI;
- I) AGLI AUTOVEICOLI DI MEDICI E VETERINARI IN VISITA URGENTE, MUNITI DEL CONTRASSEGNO DEI RISPETTIVI ORDINI, OPERATORI SANITARI ED ASSISTENZIALI IN SERVIZIO CON CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO;

J) AGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIE INDISPENSABILI ED INDIFFERIBILI PER LA CURA DI GRAVI MALATTIE (ES. DIALISI, CHEMIOTERAPIA) IN GRADO DI ESIBIRE RELATIVA CERTIFICAZIONE MEDICA

K) AGLI AUTOVEICOLI UTILIZZATI DAI LAVORATORI CON TURNI LAVORATIVI TALI DA IMPEDIRE LA FRUIZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO, CERTIFICATI DAL DATORE DI LAVORO;

L) AGLI AUTOVEICOLI DEI SACERDOTI E DEI MINISTRI DEL CULTO DI QUALSIASI CONFESSIONE PER LE FUNZIONI DEL PROPRIO MINISTERO;

M) I MEZZI DEI COMMERCianti AMBULANTI LIMITATAMENTE AL PERCORSO STRETTAMENTE NECESSARIO PER RAGGIUNGERE IL PROPRIO DOMICILIO AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA GIORNALIERA.

N) AI VEICOLI DEGLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE COMPRESI GLI EDICOLANTI CON CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O MUNITI DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.

NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.

DI NON APPLICARE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, PER ENTRAMBE LE MISURE (BLOCCO PROGRAMMATO E BLOCCO TOTALE) :

AI TRATTI AUTOSTRADALI, ALLE STRADE STATALI E PROVINCIALI ED ALLA TANGENZIALE SUD DI BRESCIA;

AI TRATTI STRADALI DI COLLEGAMENTO TRA GLI SVINCOLI AUTOSTRADALI ED I PARCHEGGI POSTI IN CORRISPONDENZA DELLE STAZIONI PERIFERICHE DEI MEZZI PUBBLICI, E CIOE' :

PIAZZALE ANTISTANTE L'ORTOMERCATO, PER I VEICOLI PROVENIENTI DAL CASELLO AUTOSTRADE DI BS-OVEST E PER QUELLI PROVENIENTI DALLA TANGENZIALE SUD (SS.11) IN USCITA SULLA TANGENZIALE OVEST;

PARCHEGGIO AREA "SPETTACOLI VIAGGIANTI" DI VIA BORGOSATOLLO PER I VEICOLI IN USCITA DAL CASELLO AUTOSTRADE DI BS-CENTRO E DALL'USCITA DALLA TANGENZIALE SUD (SS.11) SU VIA DELLA VOLTA;

DEMANDA

- al Settore Vigilanza di provvedere all'installazione della necessaria segnaletica stradale;
- al Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste di cui all'art. 7, comma 13 del Codice della Strada : da € 68,25.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Sindaco
(Prof. Paolo Corsini)

(*) PER GIORNI FERIALI SI INTENDE DA LUNEDÌ A VENERDÌ